



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), VALEVOLI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **marzo**, solita sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL si è riunito oggi il Consiglio Comunale;

	Pr.	As.		Pr.	As.
<i>PRESIDENTE</i>					
COSTANTINI MARIO	1				
<i>SINDACO</i>					
CRUDELE FRANCESCO	2				
<i>CONSIGLIERI</i>					
LOCOROTONDO GIOVANNI MICHELE	3		RICCI VITO ANTONELLO	11	
GUARINI COSIMO	4		BARLETTA VITO	12	
ROMANO MARIA	5		GIARDINO VITO	13	
NITTI CLAUDIA	6		PUGGIONE GIOVANNI	14	
CALABRESE GIOVANNI	7		RIGNANI ROSA	15	
SQUILLACE GIUSEPPE	8		GUERRA FRANCESCO	16	
MASCIOPINTO MARINA	9		ELIA MARIO	17	
PEPE GIUSI	10				
TOTALE presenti	<u>17</u>		TOTALE Assenti	—	

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente dott. Mario Costantini** dichiara aperta la seduta con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Giambattista Rubino**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, dopo aver introdotto il punto all'ordine del giorno, invita l'assessore alle finanze Sig. Abbinante a presentare l'argomento e relazionare in merito. Successivamente alla relazione dell'assessore Abbinante interviene il consigliere Calabrese in qualità di Presidente della I^a Commissione Consiliare Permanente. Segue il dibattito sul punto all'ordine del giorno con l'intervento del consigliere Puggione che, al termine, per le motivazioni integralmente riportate a parte, si allontana dall'aula (ore 19,16) e pertanto risultano presenti n. 16 consiglieri ed assente n. 1 consigliere (Puggione). Indi intervengono l'assessore Abbinante per la replica all'intervento del consigliere Puggione, ed i consiglieri Rignani e Elia per le rispettive dichiarazioni di voto contrario. La presentazione-relazione dell'assessore Abbinante, l'intervento del consigliere Calabrese ed il dibattito di cui sopra sono testualmente riportati in allegato a parte tramite resocontazione elettronica.

Prima della votazione si allontanano dall'aula i consiglieri Squillace e Guarini e pertanto risultano presenti n. 14 consiglieri ed assenti n. 3 consiglieri (Puggione, Squillace e Guarini).

Al termine del dibattito il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione come formulata dalla maggioranza che registra il seguente esito: consiglieri presenti n. 14; voti favorevoli n. 11; voti contrari n. 3 (consiglieri Guerra, Rignani e Elia). Indi il Presidente, su richiesta dell'assessore Abbinante, invita i consiglieri a votare per l'immediata eseguibilità del provvedimento. L'esito della votazione sull'immediata eseguibilità è il seguente: consiglieri presenti n. 14; voti favorevoli n. 11; voti contrari n. 3 (consiglieri Guerra, Rignani e Elia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione-relazione dell'assessore alle finanze Abbinante e gli interventi succedutisi.

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 703 della richiamata legge n. 147/2013 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (prevalentemente sancita dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.).

Visto, in materia di IMU, l'art. 13, comma 6, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che testualmente recita: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, il richiamato articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 riconduce nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, con norma a regime, dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 454, della legge 11/12/2016 n. 232 (in S.O. n. 57 alla G.U. n. 297 del 21/12/2016), con il quale è stato differito al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2017;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (in G.U. n. 304 del 30/12/2016) convertito in legge 27/02/2017 n. 19 (in S.O. n. 14 alla G.U. n. 49 del 28/02/2017), con il quale è stato abrogato il predetto art. 1, comma 454, della legge 11/12/2016 n. 232, ed è stato stabilito, altresì, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017 è, invece, differito al 31/03/2017.

Rilevato, pertanto, che, in virtù del precitato art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e del precitato art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, viene differito alla stessa data del 31/03/2017 anche il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi comunali, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2017.

Richiamati:

- il comma 640 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147 che testualmente recita: *"L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;
- il comma 677 dello stesso articolo 1 della legge n. 147/2013 che testualmente recita: *"Il comune,, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile."*.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, che al Titolo 2 disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU).

Visto, in particolare, l'articolo 13 *"Determinazione delle aliquote IMU"* del citato regolamento

comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014.

Considerato che il sistema delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all'andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed ai sempre più stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa al "pareggio di bilancio", anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d'imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Ritenuto opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili, di **stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 13 "*Determinazione delle aliquote IMU*" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, che per l'anno 2017 si applichino le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in forza di quanto disposto dal citato art. 13, comma 6, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 20/03/2017, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto, che la competente I^a Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 24/03/2017, ha espresso parere favorevole.

Per tutti i motivi richiamati in premessa, da intendersi integralmente riportati nel sottostante dispositivo, con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (consiglieri Guerra, Rignani e Elia), su n. 14 consiglieri presenti al momento della votazione

D E L I B E R A

- 1) **Stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 13 "*Determinazione delle aliquote IMU*" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, che per l'anno 2017 si applicano le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento,
- 2) **Stabilire** che la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per l'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che sia assimilata all'abitazione principale dalla legge vigente, resta fissata nella misura stabilita dall'art. 13, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e dall'art. 14 "*Detrazione per l'abitazione principale*" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014.

- 3) **Stabilire** che, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, secondo le indicazioni fornite con note prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e prot. n. 4033 del 28/02/2014 dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria a Federalismo Fiscale.
- 4) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 3).
- 5) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, in data 20/03/2017, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 6) **Dare atto**, altresì, che la competente I^a Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 24/03/2017, ha espresso parere favorevole.
- 7) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del richiamato Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione palese che ha riportato il seguente esito: consiglieri presenti al momento della votazione: n. 14; voti favorevoli: n. 11; voti contrari: n. 3 (consiglieri Guerra, Rignani e Elia).



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 31/03/2017

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti b), c), d) e) ed f).	8,50 per mille
b) Immobili adibiti a civile abitazione, diversi da quelli di cui ai successivi punti c), d) ed e), che siano oggetto di contratti di locazione stipulati nel rispetto dell' <i>Accordo Territoriale per il Comune di Capurso</i> sottoscritto in data 15/04/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione di abitazione principale a canone concordato) e che il conduttore adibisca ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota agevolata qui accanto indicata è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011.	7,50 per mille
c) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	4,00 per mille
d) Unico immobile adibito a civile abitazione concesso in comodato dal soggetto passivo IMU – con contratto regolarmente registrato – a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli), per essere da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze. Per tali immobili la base imponibile è ridotta del 50%, alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011.	4,60 per mille
e) Eventuali ulteriori immobili adibiti a civile abitazione, oltre quello di cui alla precedente lettera d), concessi in comodato dal soggetto passivo IMU – con contratto regolarmente registrato – a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) o affini di I° grado (suoceri/generi/nuore), per essere da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non possenga altre abitazioni nel Comune di Capurso. Per tali immobili non opera la riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011.	4,60 per mille
f) Immobili adibiti a civile abitazione posseduti in Capurso a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a condizione che non risultino locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo.	4,60 per mille

NOTA:

L'IMU non si applica, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e del relativo regolamento comunale:

- 1) Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC, sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo;
 - b) una ed una sola unità immobiliare, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, data in comodato d'uso, o comunque concessa a terzi ad alcun titolo. L'assimilazione opera alle condizioni indicate nella Risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.
- 2) Alle unità immobiliari diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le medesime unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica..
- 3) Ai fabbricati di civile abitazione diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24/6/2008.
- 4) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando la stessa non sia classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.
- 5) Ad un unico immobile, diverso da quelli classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso a terzi ad alcun titolo, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Inoltre sono esenti dall'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- 6) Ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011:
 - 6.a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - 6.b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - 6.c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - 6.d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro

pertinenze;

- 6.e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929 n. 810;
- 6.f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- 6.g) i fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'IMU indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985 n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolgono le predette attività con modalità non commerciali. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dall'articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200. L'esenzione non si applica alla frazione di tali unità immobiliari nelle quali si svolgono attività diverse da quelle precedentemente indicate.
- 7) Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, gli immobili posseduti dalle ONLUS ad eccezione di quelli ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D per i quali vige solo la riserva del gettito in favore dello Stato.
- 8) Ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 708, della Legge 27/12/2013 n. 147, i fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/2/1994 n. 133.
- 9) Ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o comunque concessi a terzi ad alcun titolo.
- 10) Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015 n. 208, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

In forza della soppressione disposta dall'art. 1, comma 10, lett. a), della Legge 28/12/2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2016 non opera più l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 9, comma 2, punto 2.2 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC (unica unità immobiliare, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, a condizione che il nucleo familiare del soggetto comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giambattista Rubino

IL PRESIDENTE
f.to dott. Mario Costantini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **06/04/2017** per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, **06/04/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giambattista Rubino

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune dal **06/04/2017** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
